



ROSARIO RUSSO

***E SE L'OSPEDALE IMPEDISCA L'ACCESSO ALL'AMBULANZA ?  
L'AFFAIRE SEA WATCH 3***

*«agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo.»*

(E. KANT, *Fondazione della metafisica dei costumi*).

*«moriatur et in media arma ruamus  
una salus victis nullam sperare salutem»  
(VIRGILIO, Eneide, II, 354)*

I. Introduzione. Dal *mare nostrum* al *mare nullius* - II. La vicenda della Sea Watch 3 e l'imputazione - III. Antefatto e postfatto - IV. Il P.M. La tesi - V. Il P.M. Le criticità - VI. Il T.M. La tesi - VII. IL T.M. Le criticità.

**I. INTRODUZIONE – DAL MARE NOSTRUM AL MARE NULLIUS**

1. Sia consentita un'apertura artigianale: Il proprietario di un appartamento può liberarsi agevolmente di un vicino molesto, trasferendosi altrove; è una facoltà negata agli Stati, perché il territorio è un loro elemento costitutivo e identificativo, per ottenere il quale essi hanno vittoriosamente lottato. Lo Stato Italiano ha magnifici tesori d'arte e stupende coste, che ne costituiscono il patrimonio ambientale, culturale ed economico. Le sue acque territoriali confinano, sul canale di Sicilia, con quelle dei frontisti stati africani agitati non da ora da profonde guerre civili (soprattutto la Libia), e comunque culturalmente e politicamente arretrati, con i quali esso deve fare i conti: *cuius commoda, eius et incommoda*. È vero che a propria volta l'Italia e le sue acque territoriali rappresentano in parte il confine meridionale dell'Unione Europea; ma l'immigrazione dai paesi africani è innanzi tutto – nel tempo e nello spazio - un problema dello stato italiano (oltre che della Grecia e della Spagna), almeno fino a quando l'U.E. (con i Paesi che ne fanno parte) non prenderà in carico doverosamente e seriamente tale questione epocale e globale.

2. La situazione sul Canale di Sicilia è umanamente drammatica e giuridicamente complessa. È un fatto irrefutabile che dalla Libia i fuggitivi (uomini, donne gravide e minori non accompagnati) s'imbarcano su mezzi di fortuna, perché preferiscono rischiare la vita piuttosto che restarvi; si affidano a prezzolati trafficanti di uomini, che li abbandonano in mare aperto per non farsi arrestare; confidano sia nell'intervento umanitario, pur sapendo quanto sia velleitaria la loro speranza, sia nella tutela dei diritti fondamentali proclamati dagli europei; sono mossi dalla forza della disperazione, mirabilmente descritta dall'esametro virgiliano riportato in esergo, ma non muovono armati, mettendo così alla prova l'effettività delle conquiste sociali e giuridiche proclamate dalla civilissima Europa, nel mare stesso in cui essa si è formata: tale la sbalorditiva novità rispetto alle invasioni barbariche. Essi non sono suicidi, giacché pagano i trafficanti di migranti per coltivare quest'*ultima spes*; e vogliono sbarcare dalla Libia in Italia, perché è il paese europeo più vicino: Lampedusa, estremo lembo territoriale meridionale dell'Italia, è più vicina all'Africa che alla Sicilia e geograficamente fa parte del continente africano<sup>1</sup>. Nel *mare nostrum*<sup>2</sup> non si è mai vista una

<sup>1</sup> Della placca africana fa parte anche Malta (situata a Nord di Lampedusa), con una popolazione di appena 450.000 abitanti, pari a circa lo 0,75% degli italiani.

<sup>2</sup> È il nome con cui i romani indicavano prima il Tirreno e poi quello che oggi chiamiamo Mediterraneo. Mussolini lo voleva fare diventare il «*lago italiano*» per imporvi il dominio commerciale, culturale militare del Regno d'Italia. L'Eritrea e la Somalia divennero colonie italiane già nel 1890 e, rispettivamente, nel 1905; nel 1912 fu conquistata la Cirenaica e la Tripolitania, nel 1936 l'Etiopia. L'impero coloniale italiano si sfaldò con la sconfitta nella seconda guerra mondiale.



situazione più angosciante, e nello stesso tempo così documentata: il «*barcone dei migranti*», affondato vicino Lampedusa nel 2015, è diventata un'opera d'arte esposta a Venezia; è diventata foto dell'anno il barcone con 500 fuggitivi a bordo ripreso dall'alto ad opera di Massimo Sestini. Altrettanto documentata è la speranza delusa, cioè la morte, di migliaia di fuggitivi. Tanto documentato e sicuro è il rischio che, dopo i drammatici naufragi del 2013 e del 2015<sup>3</sup>, lo Stato Italiano meritoriamente si è fatto paladino di numerose e costose iniziative volte a pattugliare le acque per salvare i fuggitivi e impedire che il *mare nostrum* diventasse *mare monstrum*, cioè cimitero liquido: bagnanti e pescatori siciliani vivono nel terrore di vedere affiorare i cadaveri di sfortunati fuggitivi.

3. Tale essendo la geopolitica statica, ancora più intricata è quella dinamica e giuridica, qui riassunta soltanto sinteticamente. Fino a quando il fuggitivo non mette piede nel territorio italiano, non commette il reato d'ingresso illegale (art. 10 *bis* del D. lgs. n. 286/ 1998), perché esso, di natura contravvenzionale, non prevede il tentativo. Il fuggitivo che, salvato dal naufragio, sia sbarcato in terra italiana vi arriva in virtù non della propria decisione originaria, ma per esclusiva scelta del soccorritore (alla stregua delle regole che disciplinano il naufragio stesso e il soccorso), tant'è che egli potrebbe essere sbarcato in un porto non italiano: la disciplina del naufragio si sovrappone all'originaria volontà del fuggitivo. L'azione delittuosa dei trafficanti (art. 12 D. lgs. *cit.*) invece non è per nulla interrotta né scriminata dal salvataggio dei naufraghi ad opera di terzi<sup>4</sup>. L'attività non solo di soccorso ma anche di assistenza (da parte di soggetti che non siano i trafficanti), a favore di fuggitivi naufraghi o anche soltanto bisognosi, non costituisce reato (art. 12, 2° D. lgs. *cit.*), a prescindere dall'art. 54 c.p. Volta che siano abbandonati dagli scafisti in alto mare, con i telefonini i fuggitivi (proprio perché sono disperati, ma non suicidi) hanno certamente diritto di allertare le autorità nazionali che hanno la responsabilità del soccorso in mare e perfino direttamente i privati soccorritori (nonostante tutto ce ne sono), senza farli diventare per ciò stesso correi degli scafisti: perfino ad una banda di delinquenti intenti ad eseguire una rapina in banca non si nega il diritto a fare intervenire un'ambulanza se taluno dei rapinatori stessi è colto da infarto. Può ipotizzarsi il concorso delittuoso tra scafisti e soccorritori? Certamente, ma occorre accertare il previo iniziale concerto: certo non bastano meri sospetti, per quanto autorevoli. L'avvenuto salvataggio in mare dei naufraghi, a sua volta, innesca un'altra autonoma vicenda. Il codice della navigazione, i trattati internazionali, perfino il nostro codice penale (art. 593 c.p.) e soprattutto la Costituzione fanno carico ai soccorritori di portare sulla terraferma i naufraghi, giacché restare in mare è di per sé pericoloso ed i naufraghi (a differenza dei crocieristi in vacanza), hanno plausibilmente bisogno di cure, già per il fatto di essere sopravvissuti a sicura morte: da qui il concetto giuridico di POS (*port of security*), luogo normalmente terrestre e auspicabilmente sicuro in cui si conclude – deve giuridicamente concludersi – l'intera operazione del soccorso in mare. Tutti gli Stati sono d'accordo (e come dichiarare di non esserlo?) sulla necessità di salvare i naufraghi; tutti però sono maggiormente concordi nel non volere essere scelti come POS, a tal punto che il nostro Governo ha abbandonato l'ultima iniziativa umanitaria (SOFIA), proprio perché tutti i naufraghi salvati venivano sbarcati in Italia. Tale il dramma che si vive ogni giorno nel *mare nostrum*: immemori delle proprie responsabilità politiche (pregresse e recenti), ormai tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo – e soprattutto l'Italia – prendono le distanze dalle vicende migratorie che lo attraversano (altro discorso è il petrolio). A questa stregua *mare nostrum* sta diventando *mare nullius*; e a rimetterci sono soltanto i fuggitivi-naufraghi-migranti, della cui sopravvivenza in mare non si vuole occupare più alcuno<sup>5</sup>. Tanto più sia manifesta, quanto più l'iniquità genera mistificazioni; nella specie

<sup>3</sup> L'articolo 1 della legge 21 marzo 2016, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.76 del 1° aprile 2016, ha istituito la ricorrenza della "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione", per ricordare chi "ha perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria".

<sup>4</sup> Cfr. Cass. sent. n.3345 del 2015, in motivazione: «*Il nesso di causalità non può dirsi interrotto dal fattore sopravvenuto (intervento dei soccorritori) inserito nel processo causale produttivo dell'evento poiché non si ha riguardo ad evento anomalo, imprevedibile o eccezionale, ma fattore messo in conto dai trafficanti per sfruttarlo a proprio favore...*».

<sup>5</sup> F. VASSALLO PALEOLOGO, *Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell'ordinamento interno*, in *Questione Giustizia*, fasc. 2/2018: «*Ancora una volta dovrebbe ricordarsi l'obbligo fondamentale di salvaguardia della vita umana in mare. I gommoni o le imbarcazioni più piccole usate dai trafficanti possono soltanto uscire dalle acque territoriali libiche (12 miglia dalla costa) ma non sono in grado di resistere ad una navigazione più lunga, potendo al massimo raggiungere 30-40 miglia dalla costa, anche per la carenza di rifornimenti, per il sovraccarico e per la particolare esposizione delle persone che trasportano agli eventi atmosferici. L'obiettivo principale dovrebbe essere costituito dalla messa in sicurezza delle persone salvate in mare, non dal rimpallo delle responsabilità di soccorso o dal loro allontanamento dai confini europei.*».



almeno due. La prima si compendia nella proposta di «aiutarli a casa loro», mero *flatu vocis* rispetto al qui ed ora dei numerosi e quotidiani sbarchi; la seconda proclama a gran voce che, non pattugliando le coste e non salvando i fuggitivi, essi saranno scoraggiati dal partire e saranno debellati gli scafisti: come dire che non assistendo, non curando i drogati e facendoli morire, saranno definitivamente sconfitti gli spacciatori! Il sonno della ragione genera veramente mostri!

## II. LA VICENDA DELLA SEA WATCH 3 E L'IMPUTAZIONE

4. La vicenda in commento è così riassunta dal Tribunale dei Ministri (*infra*: T.M.): «Il presente procedimento scaturisce dai noti fatti che hanno visto coinvolta la nave battente bandiera olandese "Sea Watch 3" della omonima ONG tedesca che, dopo avere soccorso in data 19.01.2019 in acque internazionali un barcone con a bordo 47 migranti, giungeva in data 24.01.2019 nelle acque territoriali italiane, facendo poi ingresso alle prime ore del 25.01.2019 nella rada di Santa Panagia davanti al porto di Siracusa dove rimaneva ancorata ad un "punto di fonda" fino al pomeriggio del 30.01.2019, quando veniva rilasciata da parte delle Autorità italiane l'indicazione del Place of Safety di Catania, verso cui l'imbarcazione si dirigeva ed attraccava nella mattina del 31.01.2019, venendo così consentito lo sbarco dei migranti e l'avvio delle pratiche di identificazione ed accoglienza». (V. all. n. 1)

5. Il capo d'imputazione è stato così formulato dal Procuratore della Repubblica (*infra*: P.R.):

Giuseppe Conte;  
Luigi Di Maio;  
Matteo Salvini;  
Danilo Toninelli;

per il delitto di cui agli art. 110, 605 co. 1,2 e 3 codice penale, in Siracusa e Catania dal 24 al 30 gennaio 2019 in pregiudizio dei migranti soccorsi a bordo di nave Sea Watch<sup>6</sup> (v. all. n. 2).

## III. ANTEFATTO E POSTFATTO

6. Il precedente più famoso è quello incentrato sulla nave Diciotti. In contrasto con la richiesta del Pubblico Ministero, il T.M. di Catania aveva chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti del M.I. On. Salvini in ordine al reato di sequestro di persona aggravato, (fatto commesso a Catania, dal 20 al 25 agosto 2018), sulla base delle seguenti considerazioni:

- leggi (ordinarie e costituzionali) e diritto internazionale imponevano al M.I. di indicare il POS e di fare sbarcare immediatamente i naufraghi (tra cui alcuni minori non accompagnati), salvati dal mare ove stavano per soccombere;
- la violazione di questo dovere ha comportato che i naufraghi sono stati privati della libertà per cinque giorni;
- sussistono perciò i requisiti oggettivi e soggettivi del reato di sequestro, esclusivamente imputabile al M.I.;
- deve escludersi l'esimente di cui all'art. 51 c.p. non essendo emerso alcun impedimento oggettivo o esigenza di ordine pubblico allo sbarco;
- il denegato sbarco non può considerarsi atto politico, come tale incensurabile in sede penale;
- la vera ragione, ostentata pubblicamente e reiteratamente dal M.I., del divieto di sbarco è consistita nel tentativo di 'indurre' con esso gli altri paesi dell'Unione europea a farsi carico dei naufraghi dopo lo sbarco, tant'è che esso è stato autorizzato, facendo cessare la permanenza del sequestro, allorché alcuni paesi e la CEI hanno aderito a tale pressante 'invito'.

Il Senato ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell'Interno On. M. Salvini e il Tribunale dei Ministri di Catania non ha sollevato conflitto di attribuzioni<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> In realtà lo sbarco dei naufraghi è avvenuto in data 31 gennaio 2019 nel porto di Catania, anziché di Siracusa, a un miglio del quale la nave aveva sostato per vari giorni. Non è stato mai spiegato perché il 30 gennaio sia stato assegnato alla nave con 47 naufraghi (di cui 13 presuntivamente minori) il POS di Catania (a 31 miglia dal porto di Siracusa) nonostante un'avaria, così ritardando di parecchie ore lo sbarco stesso.



7. Ritenendo evidentemente insufficiente la legislazione attuale al fine di contrastare l'immigrazione, il Governo ha approvato in data 14 giugno 2019 il D.L. n.53, con cui ha tra l'altro previsto specifiche disposizioni per impedire l'ingresso nelle acque territoriali, la cui inosservanza è specificamente sanzionata<sup>8</sup>.

8. Frattanto il 12 giugno 2019 la stessa Sea Watch 3 soccorreva 53 naufraghi a 47 miglia dalle coste libiche; rifiutava di puntare la prua verso la Libia e la Tunisia, ritenuti porti non sicuri; in data 15 giugno riceveva dalle Autorità italiane il divieto di accedere e sbarcare in acque italiane, ai sensi del D.L. sopra indicato; dopo l'evacuazione per ragioni di salute di alcuni naufraghi e la perquisizione della nave, essa si dirigeva verso il porto di Lampedusa, ove attraccava il 29 giugno 2019, assumendo la sua Comandante di versare in stato di necessità. Con provvedimento del 2 luglio 2019 il G.I.P. di Agrigento non ha convalidato l'arresto della Comandante, statuendo l'insussistenza del reato di cui all'art. 1100 cod. della Nav. e, quanto al reato di cui all'art. 337 c.p., l'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p. (All. n. 3).

#### IV. IL P.M. LA TESI

9. Sulla vicenda in esame il Pubblico Ministero ha ritenuto che:

- era prospettabile il reato di sequestro, perché *«l'arrivo della Sea Watch nelle acque italiane verificatosi per scelta unilaterale non necessitato della predetta motonave, come si è detto, a partire dal 24 gennaio poneva alle competenti Autorità italiane l'obbligo comunque di provvedere, cosa che è avvenuta nel senso dell'accoglimento della richiesta dopo sei giorni, e cioè il 30 gennaio»*;
- *«la riconducibilità della decisione di trattenere i migranti su nave Sea Watch per il periodo in contestazione al Ministro dell'Interno Salvini e agli altri odierni indagati può ritenersi accertata al di là di ogni ragionevole dubbio»*;
- *«Il mancato rilascio del POS per il periodo dal 24 al 30 gennaio 2019, appare pertanto una decisione adottata dal Ministro Salvini in attuazione di un indirizzo politico espresso dal Governo e di cui non può disconoscersi la valenza governativa e non la mera motivazione politica»*;
- *«non è stato messo in discussione da parte della Corte di Giustizia europea che il Governò Italiano potesse trattenere a bordo di nave Sea Watch i migranti soccorsi in attesa di definire con gli altri Stati europei le condizioni per la loro accoglienza»*;
- *«risulta agli atti che durante il periodo di trattenimento sulla nave è stata prestata costante attenzione alle condizioni di salute dei migranti, in modo da evitare che essi subissero privazioni ulteriori rispetto a quelle inevitabilmente conseguenti alla decisione di condividere con altri Paesi la gestione della loro accoglienza»*<sup>9</sup>.

#### V. IL P.M. LE CRITICITÀ

10. Con riferimento al mancato tempestivo rilascio del POS, il Pubblico Ministero ha ritenuto che esso fosse tale da integrare astrattamente il reato di sequestro (a carico di tutti gli indagati), ma l'ha ritenuto scriminato perché frutto di un indirizzo politico governativo. Sul punto vale rammentare quanto aveva opposto il T.M. a proposito della vicenda Diciotti, per dividerlo pienamente: *«Nel caso di specie, alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene il*

<sup>7</sup> Sul punto sia consentito rinviare a R. RUSSO, *Cinismo incostituzionale versus diritti fondamentali. L'affaire Diciotti*, pubblicato il 14 marzo 2019 sulla rivista *Judicium.it*, diretta dal prof. Sassani.

<sup>8</sup> Art. 1 Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorita' nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, puo' limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento e' adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri». Le sanzioni sono previste dall'art. 2 del medesimo D.L., non ancora convertito in legge.

<sup>9</sup> L'enfasi tipografica non si rinviene nell'originale.



Tribunale che oggetto di valutazione non sia un "atto politico" (in senso stretto), bensì una condotta (diniego del rilascio del POS e correlato diniego allo sbarco) che costituisce atto amministrativo endo-procedimentale "dovuto" (privo di discrezionalità nell'an) - che si inserisce nell'ambito di una normativa sovranazionale vincolante per lo Stato italiano - di competenza del dirigente responsabile del Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione, quale articolazione del Ministero dell'Interno. L'unica "discrezionalità" prevista per l'indicazione del POS è di tipo "tecnico-amministrativo" mentre si è visto come le ragioni sottese al veto posto dal Ministro dell'Interno al rilascio del POS fossero unicamente di tipo "politico". Quanto sopra, tuttavia, non trasforma l'atto amministrativo in atto politico insindacabile tout court sol perché ispirato da un "movente politico". L'atto del Ministro Sen. Matteo Salvini costituisce piuttosto un atto amministrativo che, perseguendo finalità politiche ultronee rispetto a quelle prescritte dalla normativa di riferimento, ha determinato plurime violazioni di norme internazionali e nazionali, che hanno comportato l'intrinseca illegittimità dell'atto amministrativo censurata da questo Tribunale.».

11. In secondo luogo, interpellata sia dal nostro Stato (che deduceva, a quanto riferito dalla stampa, la giurisdizione dell'Olanda) che da taluni dei naufraghi, la Corte di Strasburgo, omettendo qualunque decisione in tema di giurisdizione, si è limitata a emettere un provvedimento d'urgenza così descritto: «...la Corte non ha accolto le richieste dei richiedenti di essere sbarcati. Ha chiesto al governo italiano «di adottare tutte le misure necessarie, al più presto, per fornire a tutti i richiedenti un'adeguata assistenza medica, cibo, acqua e beni di prima necessità, se necessario. Per quanto riguarda i 15 minori non accompagnati, al governo viene richiesto di fornire un'adeguata assistenza legale (ad es. Tutela legale). Il governo è inoltre invitato a tenere la Corte regolarmente informata sugli sviluppi della situazione dei richiedenti» (comunicazione ufficiale della CEDU<sup>10</sup>). Tale decisione è giuridicamente compatibile con la sussistenza del reato di sequestro e non avalla in alcun modo la pretesa natura politico-governativa della condotta di sequestro.

12. Infine per un verso, è stato proprio il trattenimento coatto sull'imbarcazione in mare (che ovviamente non può considerarsi luogo sicuro) l'unico strumento con cui il Governo è riuscito a 'costringere' gli altri paesi a collaborare; e per altro verso, nel sequestro di persona la restrizione della libertà resta sanzionabile anche se gli 'ostaggi' siano alimentati e curati (come avviene non solo, ovviamente, nella legittima detenzione carceraria, ma soprattutto nei sequestri a scopo di estorsione), giacché (pur ammettendo anche il concorrente movente umanitario in capo ai sequestratori) soltanto la permanente vitalità dell'"ostaggio" garantisce la persistente efficacia della coazione.

13. Va rilevato infine che il Pubblico Ministero non ha trattato specificamente la posizione dei minori a bordo (su cui v. *infra sub par. n. 18*).

## VI. IL T.M. LA TESI

14. A differenza del Pubblico Ministero, il T.M. ha ritenuto insussistente, nella sua oggettività, il reato di sequestro<sup>11</sup>, per le seguenti ragioni:

- «alcuna conseguenza penale può discendere dal temporaneo stazionamento della Sea Watch 3 nella rada del porto di Siracusa, difettando a monte il requisito necessario della "illegittimità" del temporaneo diniego del POS»;
- «A differenza, come già detto, di quanto verificatosi lo scorso mese di agosto per la nave "Diciotti", allorquando il Ministro dell'Interno negò l'autorizzazione allo sbarco dei migranti, che furono costretti a rimanere a bordo della nave già attraccata al porto di Catania, nel caso della Sea Watch 3 è mancato analogo intervento da parte del Ministro, che si è limitato ad interdire l'attracco al porto di Siracusa e lo sbarco dei migranti, ma non anche a vietare al comandante della nave dell'ONG di lasciare le acque territoriali italiane e di dirigere verso altre mete.

Nessuna privazione della libertà personale è, quindi, ravvisabile nel caso in esame, con la conseguente insussistenza del reato di sequestro di persona»;

<sup>10</sup> In seno alla medesima comunicazione ufficiale si legge che «La Corte ammette solo eccezionalmente richieste di provvedimenti provvisori, [nei casi]: N.R.] in cui, in assenza di tali misure, i richiedenti sarebbero esposti a un rischio reale di danni irreparabili». In altri termini, la CEDU, certamente non interpellata sulla sussistenza del reato di sequestro, si è limitata ad ordinare allo Stato Italiano di garantire sia la sopravvivenza dei naufraghi (la quale a sua volta non è affatto incompatibile con la predetta ipotesi delittuosa), sia la tutela legale dei minori non accompagnati (come postulato dalla competente P.R. per i minorenni).

<sup>11</sup> Tale essendo la ragione oggettiva dell'archiviazione, forse si rivela inutile l'ulteriore precisazione del T.M. volta ad escludere il concorso degli indagati diversi dal M.I. on. Salvini.



- quanto ai minori: «Ebbene, nel caso di specie, anche a voler superare gli ostacoli (per la verità palesi) della riferibilità della norma incriminatrice al Ministro dell'Interno e dell'esistenza di un "atto dovuto" per ragioni di giustizia da riconnettersi alla richiesta "vincolante" della Procura per i minorenni (difficilmente individuabile nella prima nota della Procura del 25.01.2019, mentre più ragionevolmente nella seconda nota del 28.01.2019), rimane l'evidenza obiettiva che l'avvenuto compimento dell'atto richiesto alla data del 31.01.2019 (ma già l'autorizzazione allo sbarco era stata data il 30.01.2019) non ha determinato un "ritardo apprezzabile" tale da avere messo in concreto pericolo il diritto dei minori non accompagnati ad essere accolti in apposite strutture di accoglienza».

## VI. IL T.M. LE CRITICITÀ

15. Le inconfutabili circostanze della vicenda si possono così riassumere:

15.1. la nave Sea Watch 3, dopo avere operato il 19 gennaio 2019 il salvataggio in mare di 47 persone fuggite dalla Libia (tra cui alcuni minori non accompagnati), il 24 gennaio entrava nelle acque italiane e il 25 gennaio 2019 arrivava davanti alle coste siciliane, a un miglio dal porto di Siracusa

15.2. dopo avere precisato che l'attuale ubicazione della nave era stata determinata da una gravissima perturbazione atmosferica, il Comandante della nave ha chiesto di potere sbarcare gli immigrati nel porto di Siracusa, considerato adeguato POS (*Place of safety*), per doverosamente completare, alla stregua delle leggi vigenti, l'operazione di soccorso proficuamente avviata e mettere definitivamente al sicuro i naufraghi;

15.3. le Autorità governative italiane hanno negato l'approdo e lo sbarco, assumendo che il Comandante avrebbe disatteso gli ordini impartitigli, per favorire l'immigrazione clandestina, aggiungendo che il divieto è legittimo giacché «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino» (art. 52 Cost.);

15.4. si è avuta notizia di trattative con il Governo olandese, della cui bandiera si fregia l'imbarcazione anzidetta, al fine di dislocare in quel Paese i naufraghi;

15.5. tre parlamentari italiani, saliti a bordo, hanno potuto constatare la situazione di estremo disagio sanitario, morale e materiale (anche per le sofferenze patite in Libia prima del naufragio) in cui si trovano i superstiti: situazione per altro implicitamente confermata dal rifornimento di medicine, vestiti ed alimenti urgentemente posto in essere dalla competente Prefettura il 27 gennaio 2019;

15.6. è altresì noto che il P.R. presso il Tribunale per i Minori di Catania più volte aveva chiesto motivatamente l'immediato sbarco dei minori;

15.7. soltanto il 30 gennaio 2019, è stata rilasciata da parte delle Autorità italiane l'indicazione del *Place of Safety* (non di Siracusa, ma) di Catania<sup>12</sup>, verso il cui porto l'imbarcazione si dirigeva ed attraccava (dopo avere riparato un'avaria) nella mattina del 31 gennaio 2019, venendo così consentito lo sbarco dei migranti e l'avvio delle pratiche di identificazione ed accoglienza;

15.8. in sintesi, per i 47 naufraghi (tra cui minori non accompagnati) provenienti dalla Libia, il doveroso completamento dell'operazione di soccorso e la messa in sicurezza sulla terraferma dei naufraghi si sono procrastinati dal 25 al 31 gennaio per esclusiva volontà delle competenti Autorità italiane.

16. Siccome determinato soltanto dal divieto dettato dal Governo italiano, quello che il T.M. definisce eufemisticamente il «temporaneo stazionamento della Sea Watch 3 nella rada del porto di Siracusa» costituisce in realtà illecito inadempimento degli obblighi gravanti sul Governo stesso: la nave ed i naufraghi (in evidente e dimostrato stato di bisogno) 'stazionarono' per vari giorni ad un miglio dal porto di Siracusa non per loro libera scelta, ma soltanto perché fu loro negato il POS e vietato lo sbarco. Come correttamente rassegnato dal P.M. (*retro sub par. n. 9*), l'arrivo della Sea Watch nelle acque italiane a partire dal 24 gennaio poneva alle competenti Autorità italiane l'obbligo comunque di provvedere, cosa che è avvenuta nel senso dell'accoglimento della richiesta dopo sei giorni, e cioè il 30 gennaio (anche se lo sbarco si verificò il giorno dopo). Se l'assegnazione del POS fu emessa il 30 gennaio e lo sbarco fu consentito il 31 gennaio 2019, e se tali atti furono infine (pur tardivamente, ma) legittimamente disposti (come non è contestato da alcuno), è invece certamente illegittimo il ritardo con cui furono emessi. Pertanto – contrariamente a quanto sostenuto dal T.M. (v. *retro sub par. n. 14*) – resta definitivamente dimostrata la «"illegittimità" del temporaneo diniego del POS » imputato agli

<sup>12</sup> V. *retro sub* nota n. 3.



indagati; illegittimità tanto più riprovevole, perché oggettivamente motivata (non dalla pretestuosa difesa dei sacri confini dello stato, sibbene soltanto) dall'evidente volontà di ottenere il definitivo dislocamento dei naufraghi presso altri Stati (tra cui in primo luogo quello olandese), per tal via 'adoperandoli' come mezzi e non rispettandoli come fini (in contrasto con l'art. 2 Cost., che ha trasformato in norma giuridica l'imperativo categorico kantiano).

**17.** Tale illegittimo e riprovevole ritardo ha certamente privato della loro libertà naufraghi e uomini dell'equipaggio a bordo della nave, per un tempo penalmente rilevante. Anche su tale punto la decisione del T.M. è claudicante: il Comandante della nave aveva chiesto il POS di Siracusa per completare l'operazione di soccorso, ritenendo che tale porto fosse quello più vicino e sicuro per i naufraghi. La sua stima è stata alla fine confermata, con colpevole e illegittimo ritardo, anche dal Governo italiano, se si escluda l'incomprensibile deviazione per il porto di Catania (che comunque poteva essere assegnato come POS dal 24 gennaio, senza attendere fino al 30). Certamente il Governo italiano Sea non ha vietato «*al comandante della nave dell'ONG di lasciare le acque territoriali italiane e di dirigere verso altre mete*» - come tiene a sottolineare il T.M.; sennonché tale libertà di movimento - generalmente ovvia - non è seriamente predicabile con riferimento ad una nave che, avendo operato un soccorso in mare - correttamente e doverosamente - non chieda altro che un POS di approdo (vicino e) sicuro. Avendo operato un soccorso, la nave non aveva alcuna libertà di movimento perché - come ha scritto il G.I.P. di Agrigento a proposito della successiva vicenda della stessa Sea (v. *retro sub par. n. 8*) - «*il descritto segmento finale della condotta dell'indagata, come detto integrativo del reato di resistenza a pubblico ufficiale, costituisce il prescritto esito dell'adempimento del dovere di soccorso, il quale - si badi bene - non si esaurisce nella mera presa a bordo dei naufraghi, ma nella loro conduzione fino al più volte citato porto sicuro.*». Può darsi - vale aggiungere - che la richiesta del POS di Siracusa per opera del comandante della Sea fosse erronea, ma un minimo di buon senso e soprattutto il principio di precauzione consigliano che, perfino in tal caso, intanto si dia il dovuto finale soccorso ai naufraghi e poi si controverta sul POS e sulla finale sistemazione dei naufraghi, perché tanto il Comandante della nave giunta a un miglio del porto di Siracusa quanto le autorità governative italiane avevano intanto uno specifico e immediato dovere di protezione nei confronti dei naufraghi. Può essere utile la seguente metafora: se dopo avere soccorso un infermo, il responsabile dell'ambulanza (la nave, fuori di metafora) doverosamente lo conduce al Pronto soccorso ritenuto più vicino e competente (il porto di Siracusa, fuori di metafora), di certo il nosocomio non potrà legittimamente rifiutare le cure necessarie, adducendo soltanto l'errore dell'ambulanza. Né basterà che - com'è avvenuto nella specie (v. *retro sub par. n. 15.5*) - dopo avere precluso l'accesso dell'ambulanza al nosocomio, esso si limiti a inviarle alcune medicine: proprio tale condotta dimostra esattamente la necessità che l'avviato soccorso intanto si doveva perfezionare con l'immediato sbarco dei naufraghi, impregiudicata restando ogni altra contestazione. Invece, come già era avvenuto nell'*affaire* Diciotti, è illegittimamente prevalsa la volontà di 'utilizzare' i naufraghi come strumento di coazione nei confronti degli altri paesi, riottosi ad accogliere migranti e naufraghi. Ai fini del reato di sequestro, infine, posto che in entrambe le vicende della Sea e della Diciotti è stato impedito lo sbarco (per un periodo penalmente rilevante), neppure rileva che - nel primo caso - essi siano stati lasciati a un miglio dal porto di Siracusa e - nell'altro - che la Diciotti fosse ormeggiata al porto di Catania.

**18.** Escluso oggettivamente il reato di sequestro di persona in danno di tutti i naufraghi, il T.M. ha altresì ritenuto non configurabile il reato di omissione di atto d'ufficio nei confronti dei tredici minori non accompagnati costretti a restare a bordo per vari giorni. La motivazione resa sul punto dal T.M. si presta alle seguenti osservazioni:

**18.1.** la legge n. 47 del 2017 (c.d. Legge Zampa) statuisce non soltanto un principio generale di non respingimento dei minori non accompagnati, come ha premesso il T.M., ma - in ragione della loro maggiore vulnerabilità - una serie di dettagliate provvidenze umanitarie particolarmente intense ed urgenti: tra cui da subito accoglienza in speciali strutture per un periodo non superiore a trenta giorni, ivi compresa l'identificazione da completarsi entro dieci giorni; colloquio informativo e di supporto, nomina di un tutore, diritto all'assistenza legale, etc.;

**18.2.** nella vicenda in esame lo stesso T.M. ha rilevato che, a seguito dell'iniziativa del P.R. per i Minorenni di Catania in 25 gennaio 2019, già in tale data fu segnalata la presenza di 13 minori non accompagnati a bordo della Sea; seguirono il 29 ed il 29 gennaio 2019 altre richieste del medesimo P.R., volte all'attivazione della procedura d'identificazione e di apertura della necessaria tutela; ma lo sbarco dei minori è avvenuto soltanto il 31 gennaio al pari dei naufraghi maggiorenni;



**18.3.** con la prima nota del 25 gennaio 2019 la P.R. per i Minorenni non postulò soltanto mere informazioni, ma espressamente "chiese" *«che gli eventuali minori non accompagnati identificati a bordo potessero sbarcare ed essere allocati in apposite strutture di accoglienza»* (così a pag. 7 dell'archiviazione); e l'urgente necessità dello sbarco dei minori non accompagnati non deriva dall'atto vincolante del P.R. minorile (cioè dal suo ordine), come pretende il T.M., ma direttamente dalla legge (non a caso puntualmente richiamata nella nota del P.R. stesso);

**18.4.** infatti non è il P.R. presso i Minori ad attivare l'attuazione della citata legge, perché ai sensi dell'art. 19, 5° della l. n. 142/ 2015: *«L'autorità di pubblica sicurezza da' immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.»*; pertanto allorché tutte le Autorità (anche di P.S.) cui la nota del P.R. era diretta ebbero sicura notizia della presenza dei minori, esse avevano per ciò stesso l'obbligo di provvedere agli adempimenti previsti dalla L. Zampa, e come mezzo al fine all'immediato sbarco dei minori stessi;

**18.5.** la stessa Corte di Strasburgo aveva sollecitato lo stato italiano ad attivare la tutela dei minori a bordo, che non poteva prescindere dal loro immediato sbarco;

**18.6.** perciò, ai fini della sussistenza del reato di omissione di atti d'ufficio, rileva che dal 25 gennaio tutte le Autorità competenti erano informate della presenza a bordo di tredici minori non accompagnati e perciò tenute al rispetto delle urgenti prescrizioni della L. n. 47/ 2017; esse per altro furono (per così dire) messe in mora, con ben tre esplicite note, dal competente P.R. presso i Minorenni, che ne aveva chiesto lo sbarco in forza di legge; il 27 gennaio 2019 la Prefettura locale, per conto del Ministero dell'Interno, mediante unità CP 323 della Guardia Costiera (con a bordo personale di sanità marittima di Augusta), ha consegna a bordo della nave Sea beni di prima necessità, ma non ha disposto il dovuto sbarco sulla terraferma dei minori di cui aveva ufficiale notizia, nonostante l'esplicita richiesta della Procura minorile competente;

**18.7.** in definitiva, dal 25 al 31 gennaio 2019 i diritti previsti dalla L. Zampa a tutela dei minori non accompagnati sono stati illegittimamente e deliberatamente sospesi, in sfregio al reiterato intervento del P.R. minorile.

All. n. 1 conclusioni del Pubblico Ministero

All. n. 2 Tribunale dei Ministri di Catania

All. n. 3 Provvedimento del G.I.P. di Agrigento.